

Sent. n. 319/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 78300 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 05.01.2020 dal Sig. XX

(omissis), nato il omissis, a omissis (omissis),

residente a omissis (omissis), alla via omissis, rappresentato e

difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio De Rosa

(derosantoniolegal@pec.it), presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Afragola (NA), alla via Giacomo Leopardi n. 36.

contro

- INPS – Direzione Provinciale di Latina - in persona del legale

rappresentante p.t., con sede in Latina, alla Via Cesare Battisti;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 18.01.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Filippo

Mangiapane, per l'INPS; nessuno è presente per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, militare in congedo della Guardia di Finanza, arruolato in data 01.10.1981 e cessato dal servizio con decorrenza 01.08.2018, è beneficiario di trattamento pensionistico INPS, erogato secondo il c.d. "sistema misto" (art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto alla data del 31.12.1995, vantava un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni.

Nel presente giudizio rivendica il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico relativamente alla percentuale applicata sulla base pensionabile che non è quella del 44% prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ma quella del 35% prevista dall'art. 44 del medesimo Testo unico, riservata al personale civile e non militare.

In data 24.04.2020, inviava all'INPS lettera di diffida e messa in mora a provvedere alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, che però veniva rigettata dall'Istituto previdenziale.

Con il medesimo ricorso, parte attrice richiede altresì il riconoscimento dell'applicazione del beneficio della legge n. 24 maggio 1970, n. 336 e del beneficio di cui all'art. 6 bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.

Con nota depositata in data 05.10.2020, si è costituito l'INPS che fa presente che, in esecuzione della circolare n. 107 del 14.07.2021,

emanata a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite della Corte in materia, ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente con il riconoscimento dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, con decorrenza dal mese di febbraio 2022, come da documentazione depositata agli atti; chiede pertanto che, in ordine a questa pretesa, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In merito alle ulteriori pretese, l'Istituto previdenziale eccepisce che i benefici di cui all'art. 6 bis del decreto-legge n. 387/1987 sono già stati riconosciuti e che non risulta agli atti nessuna istanza per i benefici di cui alla legge 336/1970.

All'udienza odierna, l'Avv. Mangiapane si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Questo Giudice unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa attorea relativamente all'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 risulti soddisfatta; ne deriva, pertanto, l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere. Vanno invece dichiarate inammissibili, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto della domanda, e per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui l'azione si fonda (arg. ex 152 e 153 c.g.c.), oltre che per difetto della previa domanda

amministrativa, come correttamente eccepito dall'INPS, le domande tese all'accertamento del beneficio contemplato dalla legge 336/70 e di cui all'art. 6 bis, commi 1,2,3 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387.

Sussistono in ogni caso i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del persistere, al momento della proposizione del ricorso, di difformi orientamenti giurisprudenziali in merito alla questione trattata nel merito, nonché del mutamento di quello maggioritario determinato dalla decisione delle Sezioni Riunite P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

-) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda giudiziale finalizzata all'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973;

-) dichiara inammissibile il ricorso, in relazione alle domande tese all'accertamento del beneficio contemplato dalla legge 336/70 e di cui all'art. 6 bis, commi 1, 2 e 3, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.